

Luiss

Libera Università
Internazionale
degli Studi Sociali

Guido Carli

CERADI

Centro di ricerca per il diritto d'impresa

Le autorità creditizie e il sistema bancario

Mirta Musolino

Febbraio 2004

© Luiss Guido Carli. La riproduzione è autorizzata con indicazione della fonte o come altrimenti specificato. Qualora sia richiesta un'autorizzazione preliminare per la riproduzione o l'impiego di informazioni testuali e multimediali, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale di cui sopra, indicando esplicitamente ogni altra restrizione

1. LE AUTORITÀ CREDITIZIE

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO – CICR

Il provvedimento di iniziativa governativa si interessa del Cicr; la lettura della norma ad esso dedicata, l'art. 30, indurrebbe a ritenere che i poteri del Comitato siano stati sostanzialmente incrementati. Di ciò si ha motivo di dubitare, almeno in relazione alla competenza sulla Banca d'Italia.

Ai sensi dell'art. 2 del Tub il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio è già responsabile dell'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio e delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal Tub. Al presidente del Cicr, segnatamente il Ministro del tesoro non è opponibile il segreto d'ufficio da parte della Banca d'Italia su “*tutte* le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua *attività di vigilanza*” (così l'art. 7, 1° del Tub).

Con l'art. 30 del DDL Tremonti al Cicr viene conferita la facoltà di “chiedere dati, notizie e informazioni *generali*...” all'Autorità per la tutela del risparmio, all'Antitrust, alla Banca d'Italia, alla Covip e all'Isvap “...ed emanare atti di carattere *generale* sui criteri dell'attività di vigilanza...” delle medesime autorità “...nel rispetto *esclusivo* delle finalità indicate dall'articolo 2 della presente legge e dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993”¹. Come è ovvio, la partecipazione alle riunioni del Cicr viene estesa anche ai presidenti delle Autorità che sono incluse nell'ambito di intervento del Cicr, sino ad ora limitato alla Banca d'Italia. Il Cicr esercita le proprie funzioni *anche* su proposta delle Autorità già menzionate e si può avvalere del personale degli Organi di controllo per l'esercizio delle funzioni medesime.

Singularmente di opponibilità del segreto d'ufficio al Cicr si occupa anche l'art. 4, 3° comma laddove si precisa che le autorità di cui si è appena fatta menzione non possono “opporci reciprocamente in nessun caso il segreto

¹ Si ricorda che le finalità precisate nell'art. 2 del DDL sono: la tutela del risparmio e degli investitori, la fiducia del mercato, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, l'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. Diversamente, l'art.5, 1° del Tub delinea quali finalità: la sana e prudente gestione delle imprese bancarie, la stabilità complessiva, l'efficienza e la competitività del sistema finanziario nonché l'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

d'ufficio né possono opporlo al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30".

L'esame delle disposizioni appena menzionati induce ad affermare che nei confronti della Banca d'Italia non v'è portata innovativa da parte del DDL che anzi precisa che le informazioni richieste dal Cibr possono essere unicamente di carattere generale contro la facoltà di disporre di tutte le notizie acquisite dalla Banca d'Italia nell'esercizio dell'attività di vigilanza (qui da intendersi vigilanza di ordine prudenziale).

Certamente l'azione del Cibr risulta ampliata se si considera che per effetto del DDL ora ricomprende anche le altre Autorità di vigilanza del nostro sistema finanziario.

Quanto alla facoltà di emanare atti di carattere generale sui criteri dell'attività di vigilanza delle autorità si evidenzia come tali atti devono esclusivamente riguardare, per le Autorità diverse dalla Banca d'Italia (per la quale restano i criteri già stabiliti dal Tub), le finalità di tutela del risparmio, di fiducia del mercato e di correttezza dei comportamenti.

Il ruolo e le competenze del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sono oggetto di analisi e valutazione da parte di politici e studiosi. In particolare sono state presentate proposte di legge sia da esponenti della maggioranza che dell'opposizione che prevedono un diverso assetto dei poteri di vigilanza nel sistema finanziario italiano, alcuni propongono ad esempio la soppressione del Cibr ².

BANCA D'ITALIA

- Competenza in tema di tutela della concorrenza

Di tutela della concorrenza il disegno di legge di iniziativa del Governo si occupa con l'art. 29 ³. Il materia di concentrazioni il DDL dispone il

² Così la proposta di legge n. 4639 di iniziativa dei deputati Fassino, Agostini, Violante, Bersani, Visco, Benvenuto, Gambini all'art.10.

³ L'art. 29, 1° dispone l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 20 della l. n. 287/90 che riservavano alla Banca d'Italia la competenza a valutare le operazioni di concentrazione che coinvolgessero almeno una impresa bancaria.

concerto tra la Banca d'Italia e l'Antitrust⁴. L'autorità di vigilanza sulle banche perde la competenza esclusiva che ha sinora detenuto in materia di concentrazioni, posto che la disciplina in vigore assegna all'autorità garante della concorrenza un mero potere consultivo, il parere che essa rilascia sull'operazione non è infatti vincolante. La condivisione di responsabilità avviene anche con riguardo alle acquisizioni di partecipazioni, anche non di controllo, in imprese bancarie⁵. Ciascuna autorità deve esprimersi con riguardo alle proprie competenze: la Banca d'Italia "per le valutazioni di sana e prudente gestione" e l'Antitrust per evitare che si determinino o si rafforzino posizioni dominanti sul mercato nazionale tali da ridurre o eliminare in modo sostanziale e durevole la concorrenza. La decisione deve essere presa decorsi al massimo sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente⁶ con atto unico, avendo premura di delineare "le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due autorità". Per assicurare la funzionalità dell'attività amministrativa e per ridurre gli oneri sopportati dai soggetti vigilati la Banca d'Italia e l'Antitrust devono coordinare le rispettive attività attraverso convenzioni e non possono opporsi reciprocamente il segreto d'ufficio.

Alla Banca d'Italia resterebbe il potere di autorizzare intese, per periodi di tempo limitati, in deroga al divieto ove ciò si giustifichi per esigenze di stabilità del mercato monetario. Tale autorizzazione deve però essere adottata d'intesa con l'autorità per la concorrenza che valuta se l'intesa comporti o meno l'eliminazione della concorrenza⁷.

⁴ E' importante segnalare che tutte le altre iniziative di cui si è fatto riferimento nel documento prevedono il trasferimento o la condivisione della responsabilità tra la Banca d'Italia e l'Antitrust. Contrario al trasferimento in via esclusiva all'autorità garante della concorrenza il suo presidente (così nell'audizione resa alla commissione per la tutela del risparmio).

⁵ Diversamente da quanto previsto da altre iniziative legislative che subordinano l'operazione al consenso dell'autorità della concorrenza solo nel caso in cui vi sia l'assunzione del controllo nella banca.

⁶ Manca il riferimento al termine sospensivo e alla nuova data ove vi sia la richiesta di informazioni ulteriori.

⁷ Il tema della vigilanza sulla concorrenza offre lo spunto per qualche riflessione sulle differenze rispetto al sistema americano con il quale il confronto è spesso frequente e che sino alla presentazione del DDL presentava forti analogie con il caso italiano. Negli Usa vi è l'indirizzo a rendere sempre più pervasiva l'azione delle autorità responsabili della concorrenza con forti eccezioni. Se ad esempio, l'*Antitrust Division del Department of Justice* ha ricevuto la competenza esclusiva per la vigilanza sul divieto degli *interlocking directorates* con il *Garn St. Germani Depository Institution Act* del 1982 (la vigilanza su tali modalità di restrizione della

Per effetto della nuova norma l'operazione deve ricevere due autorizzazioni dalle diverse autorità chiamate ad esprimersi. Qui la novità rispetto al regime ora in vigore che gerarchicamente antepone la valutazione della Banca d'Italia a qualsiasi altra opinione debba essere espressa su una operazione di concentrazione. La novità si ribadisce riguarda anche la semplice acquisizione di partecipazione di cui all'art. 19 del Tub. V'è ragione di ritenere che sia stato correttamente introdotto nel nostro ordinamento un sistema di *check and balances* volto a temperare l'esclusività conferita alla Banca d'Italia. Sarà infatti necessario un doppio parere: quello della Banca d'Italia per la stabilità micro del sistema, quello dell'Antitrust sulla concorrenza. In caso di indirizzi divergenti, ma motivati, l'operazione non potrà essere perfezionata ⁸

Nell'ipotesi che la norma non subisca modificazioni durante l'iter parlamentare ne deriverebbe la necessità da parte della Banca d'Italia di rendere coerenti con il nuovo ordine le istruzioni di vigilanza che allo stato attuale disciplinano la materia. Si rende infatti necessario abolire ogni dubbio che la tutela della sana e prudente gestione che consente il diniego dell'autorizzazione sia un controllo tecnico e non possa essere strumentalmente utilizzato per perseguire finalità di stabilità macro o per impedire a soggetti stranieri di assumere il controllo nelle imprese bancarie italiane ⁹.

concorrenza è prevista sia dalla § 8 del *Clayton Act* che dal *Depository Institution Management Interlock Act*); una non marginale eccezione rimane la disciplina dei *tying agreements* vietati dal *Bank Holding Company Act*, che la *Federal Reserve* ha il potere esclusivo di autorizzare ove ritenga che non sia contrario alla disciplina.

⁸ Soluzione analoga per gli effetti ma diversa nella procedura quella americana. E' infatti previsto che sia formulata una domanda di autorizzazione ai sensi del *Bank Holding Company Act* o del *Bank Merger Act* alla *Federal Reserve*. L'eventuale decisione favorevole può essere impugnata dall'*Attorney General* del *Department of Justice* entro trenta giorni presso la corte federale competente, ove ne ravvisi una violazione alla normativa *antitrust*. Un unico procedimento amministrativo presso la *Federal Reserve* che però è soggetto al controllo di un altro organo amministrativo che può agire mediante contenzioso. Analogamente per le decisioni assunte dall'*Office of the Comptroller of the Currency* cui si affianca la competenza concorrente dell'*Attorney General* e della *Federal Trade Commission*. La *Federal Reserve* si limita a verificare la compatibilità della concentrazione con la normativa *antitrust*. Ai sensi della *Regulation Y* la Fed può opporsi alla concentrazione quando: (1) *the transaction would result in a monopoly or would further any combination or conspiracy to monopolize, or to attempt to monopolize, the business of banking in any part of United States;* (2) *the effect of the transaction may be substantially to lessen competition in any section of the country, tends to create a monopoly, or in any section of the country, tends to create a monopoly, or in any other matter be in restraint of trade, unless, the Board finds that the transaction's anticompetitive effects are clearly outweighed by its probable effect in meeting the convenience and needs of the community.*

⁹ A tale riguardo sembra condividersi la previsione contenuta nella proposta n. 4639 che dispone che "a tale fine la Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza

- Collegialità delle decisioni assunte dall'Istituto

Oggi la Banca d'Italia è retta da un direttorio, composto dal governatore (cui compete tutto ciò non sia espressamente riservato al consiglio superiore e al comitato del consiglio superiore), dal direttore generale e da due vice direttori generali e dal Consiglio superiore (cui compete l'amministrazione della banca). Altro organo importante è l'assemblea generale dei partecipanti che con gli altri organi condivide i poteri della Banca d'Italia. Il governatore è eletto dal Consiglio superiore, così come il direttore generale e i due vice direttori. Allo stesso organo spetta la revoca dell'incarico. Per l'adozione di tali provvedimenti il Consiglio è convocato in seduta straordinaria per invito del governatore, se trattasi della nomina o della revoca del direttore generale e dei vice direttori generali, e per invito del più anziano in ordine di nomina e di età dei suoi componenti, se si tratta della nomina o revoca del governatore. Le deliberazioni per la nomina e per la revoca del Governatore devono essere prese con la presenza di almeno 2/3 dei membri escluso il governatore e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti. La nomina e la revoca deve essere approvata con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col ministro dell'Economia, sentito il Consiglio dei Ministri. Per via indiretta si desume quindi ¹⁰ l'attribuzione in via esclusiva al governatore delle funzioni che alla Banca d'Italia competono in materia di tutela del risparmio e di esercizio del credito e in materia valutaria.

Sebbene il DDL di iniziativa del ministro Tremori non si occupi espressamente dei criteri di nomina del governatore e della natura monocratica dell'organo di gestione della Banca d'Italia, il dibattito su tali questioni, strettamente connesse, è vivace ¹¹. Si ritiene indifferibile conferire ad un

prudenziale ai quali si atterrà nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra banche". Stessa previsione per la valutazione delle richieste di autorizzazione all'assunzione di partecipazioni in banche.

¹⁰ A tale riguardo si ricorda l'art. 5 del D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691 che ha stabilito che il Consiglio superiore della Banca d'Italia "non ha ingerenza nella materia devoluta dall'art.1 al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio".

¹¹ La proposta di legge n. 2224 (d'iniziativa dei deputati Tabacci, F. Mancuso e Volontà) ad esempio prevede che tutte le autorità (tra cui la nuova autorità di vigilanza e di controllo sugli intermediari finanziari e sul mercato di borsa, cui confluirebbe la competenza sulla vigilanza prudenziale dalla Banca d'Italia) siano organi collegiali, composti da un

organo collegiale la responsabilità per la vigilanza prudenziale sulle banche, mentre potrebbe confermarsi di esclusiva pertinenza del governatore la responsabilità rinvenibile ai fini di politica monetaria per effetto dall'adesione al Sebc.

Del pari si auspica un intervento volto ad accrescere la trasparenza di tutti i processi decisionali che coinvolgono la Banca d'Italia e delle competenze delle strutture di amministrazione e di governo dell'organi di controllo.

2. IL SISTEMA BANCARIO

- Le partecipazioni incrociate

Anche in questa circostanza si tratta di questione non sollevata dal DDL del ministro Tremonti ma di elemento che si sottopone alla riflessione comune. Si auspica infatti la revisione delle norme sulle partecipazioni incrociate che consentono di condizionare gli assetti proprietari delle società quotate e ridurre la contendibilità del controllo. Si ritiene necessario abolire anche per le società bancarie quotate in borsa la possibilità di detenere partecipazioni incrociate nella misura prevista dall'artt. 120 e 121 del Tuf. L'art. 121 della legge Draghi consente infatti di incrementare sino al 10 % la partecipazione in una società che detiene il 2 % del capitale dell'acquirente. E' altresì consentito l'ulteriore incremento del limite del 2 % al 5% ove il superamento della soglia abbia luogo per entrambe le parti a seguito di accordo espressamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società coinvolte.

presidente e quattro membri. Come si avrà modo di precisare la proposta sottrae alla Banca d'Italia la responsabilità della concorrenza sul sistema bancario.

La proposta di legge n. 2052 (d'iniziativa dei deputati Letta, Pinza, Bressa, Fistarol, Meccanico, Micheli, Vernetti) pur non occupandosi dei poteri della Banca d'Italia se non per conferire anche all'Antitrust la responsabilità della tutela della concorrenza sul sistema bancario, conferma la preferenza per organi collegiali a capo delle autorità indipendenti che siano composti da un presidente e quattro membri. Tale proposta suggerisce per altro verso la costituzione di un'autorità in cui confluiscono le competenze della Consob, della Covip e dell'Isvap.

Le due proposte differiscono in ordine alle procedure per la nomina dei membri degli organi di controllo.

- Il conflitto di interessi

Di conflitto di interessi il DDL si occupa esclusivamente con riguardo ai rapporti tra gli Oicr e le società del gruppo cui tali soggetti appartengono. Il disegno di legge prevede all'art. 41 che il governo sia delegato ad adottare "norme dirette a disciplinare i conflitti di interesse degli organismi di investimento collettivo del risparmio nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) limitazione dell'investimento in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo della società di gestione del fondo o della Sicav, ovvero emessi o collocati da società appartenenti a gruppi dalle cui società la Sicav o la società di gestione abbia ricevuto rilevanti concessioni di credito".

L'assenza di una previsione che disciplini il conflitto tra gli organismi di investimento e le società affidate dalla banche che controllano gli Oicr sembra dovuta per verità ad una infelice formulazione della lett. a), 1° comma dell'art.1 laddove il tenore dell'articolo indurrebbe a ritenere che l'organismo di investimento debba rispettare le limitazioni agli investimenti in titoli emessi da società appartenenti a gruppi che abbiano erogato "rilevanti concessioni di credito" alla Sicav o alla società di gestione. In caso contrario sfugge la portata della limitazione.

Ma anche in relazione al conflitto di interesse degli Oicr il DDL non ha portata innovativa. Limitazioni all'investimento in titoli emessi o collocati da società facenti parte del gruppo di appartenenza della società di gestione sono infatti già previsti dalla normativa in vigore. Vi provvede la Banca d'Italia che con le istruzioni di vigilanza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio¹² dispone che " - ciascun fondo non può essere investito in titoli emessi da società del gruppo di appartenenza della società di gestione per un ammontare superiore al 15% delle proprie attività. Tale limite è elevabile complessivamente al 25% per i titoli di quei gruppi le cui società operino in due o più settori produttivi individuati secondo la classificazione del listino di borsa, fermo restando il limite del 15% per l'insieme delle società di ciascun settore produttivo. Fermi i limiti di cui sopra, l'investimento in azioni emesse dalle società controllanti la società di gestione è ammesso nella misura massima del 2 per cento del capitale di ciascuna delle società controllanti, a condizione che per le azioni non sia esercitato il diritto di voto; - per ciascuna operazione di collocamento o distribuzione di valori mobiliari operata da società del gruppo di appartenenza della società di gestione quest'ultima non può acquistare titoli

¹² Parte Prima XIII.

oggetto di tali operazioni in misura complessivamente superiore al 60 per cento dell'ammontare dell'impegno (di collocamento e di distribuzione) assunto da ciascuna società in questione.

Per completezza si segnala l'esigenza che il tema del conflitto sia sottoposto ad attenta riflessione anche in relazione ai rapporti che la banca attiva con la propria clientela nel momento in cui offre titoli emessi da società del gruppo o da imprese verso le quali ha relazioni d'affari o relazioni partecipative importanti. La sensazione è che gli accadimenti più recenti abbiano manifestato l'inadeguatezza delle norme oggi poste a presidio della tutela dell'investitore che si rivolge alla banca per assumere decisioni di investimento. Allo stato attuale gli intermediari abilitati devono, nel prestare servizi di investimento e servizi ad esso accessori, organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, ove tale conflitto emerga, devono comportarsi in modo da assicurare comunque trasparenza e equo trattamento alla clientela ¹³. La Consob con il regolamento n.11522/98, concernente la disciplina degli intermediari, ha ulteriormente precisato che "gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia consentito espressamente per iscritto l'intermediario all'effettuazione dell'operazione. Ove l'operazione sia conclusa telefonicamente, l'assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore devono risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma utilizzino moduli o formulari prestampati, questi dovranno recare l'indicazione, graficamente evidenziata che l'operazione è in conflitto d'interessi" ¹⁴. Si ritiene che la tutela prestata dalla previsione di una dichiarazione di conflitto letta e firmata per conoscenza dal risparmiatore sia cautela inadeguata e si propone di agire sul lato dell'onere della prova della diligenza dell'intermediario.

¹³ Così l'art. 21, 1° comma, lett. c) del testo unico della finanza.

¹⁴ Cfr; art. 27 del regolamento Consob.

- Le relazioni con parti correlate

Il DDL affronta il tema delle relazioni d'affari con le parti correlate esclusivamente nell'art. 40 dedicato ai "conflitti di interesse tra banche e imprese". Per espresso disposto dell'articolo in esame il divieto di contrarre obbligazioni che l'art. 136 del Tub pone in capo agli esponenti bancari si estende anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso "altra società facente parte del gruppo (...), alle società che detti soggetti controllano¹⁵ o presso le quali svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e alle altre società facenti parte del gruppo stesso." Affinché il contratto possa essere perfezionato è necessario che l'organo di amministrazione di pronunci all'unanimità dai presenti e votanti. Spetterebbe ad un'autorità non precisata nel dettaglio nel comma cui l'articolo rinvia emanare disposizioni applicative e individuare la nozione di gruppo¹⁶.

Per completezza sarebbe stato opportuno includere nel perimetro soggetto alle norme del conflitto anche le società controllate da parenti entro il __ grado¹⁷

Sfugge nell'attuale formulazione della norma l'azionista, anche importante, che non abbia incarichi gestionali nella impresa bancaria, se l'importo della partecipazione è inferiore a quello previsto dalla Banca d'Italia e se l'affidamento o l'esposizione complessiva della banca risulta di importo ridotto rispetto al massimale previsto dall'organo di vigilanza.

Le banche sono obbligate a contenere l'esposizione verso un cliente entro il limite del 25 % del patrimonio di vigilanza. I limiti per i fidi erogati a favore di soggetti collegati¹⁸ dalla banca affidante sono come è ovvio più stringenti di

¹⁵ Non v'è chiarezza in merito alla nozione di controllo qui applicabile.

¹⁶ L'art. 40 recita:

"L'articolo 136 del decreto legislativo n. 385 del 1993 si applica a chi esercita funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca o altra società facente parte del gruppo di questa, alle società che detti soggetti controllano o presso le quali svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e alle altre società facenti parte dello stesso gruppo.

L'autorità di cui al comma 1 emana disposizioni applicative al comma 1, individuando anche la nozione di gruppo."

¹⁷ Così da disciplinare la fattispecie che vede un soggetto partecipare ma non controllare un'impresa in cui la proprietà e le cariche gestionali siano riconducibili per esempio ai figli o fratelli.

¹⁸ Le istruzioni della Banca d'Italia definiscono "soggetto collegato":

- l'"azionista rilevante", il soggetto che, in via diretta o indiretta, detiene almeno il 15% del capitale sociale, o comunque il controllo, della società

quelli previsti in via generale per i prestiti concessi alla clientela ordinaria di una banca. In effetti le posizioni di rischio assunte nei confronti di soggetti collegati non possono eccedere il 20 % del patrimonio di vigilanza.

Sorprende l'assenza di vincoli e condizionamenti alla procedura per effetto della quale un finanziamento può essere accordato ad un soggetto collegato ed agli esponenti bancari. Preme altresì segnalare il livello particolarmente elevato che concorre ad individuare un soggetto collegato e che coincide con la massima partecipazione detenibile da un socio industriale in una impresa bancaria.

Quale contributo al dibattito che si auspica il Parlamento vorrà avviare sul tema si delinea in estrema sintesi la disciplina americana sugli *insider lendings*. La legge bancaria americana condiziona i finanziamenti che una banca può erogare ai dirigenti, agli amministratori e ai soci di riferimento ¹⁹ al soddisfacimento di cinque requisiti base particolarmente stringenti: l'operazione non può essere conclusa a condizioni diverse da quelle di mercato ²⁰; il consiglio di amministrazione deve essere previamente chiamato ad esprimersi sull'operazione ²¹; l'importo non può superare il massimale previsto per legge ²²; deve essere rispettato il limite globale per gli affidamenti agli *insiders* ²³; sono

capogruppo ovvero della singola banca non appartenente ad un gruppo bancario. Non assume la qualifica di azionista rilevante l'Amministrazione centrale dello Stato;

- le "società partecipate in misura rilevante", le società nelle quali la banca detiene una partecipazione non inferiore al 20% del capitale, o comunque il controllo. Sono escluse le società appartenenti al gruppo bancario e quelle comunque consolidate secondo il metodo dell'integrazione globale ovvero proporzionale.

¹⁹ Così definiti gli azionisti che detengono una partecipazione non inferiore al 10 % del capitale della banca.

²⁰ In particolare la facilitazione deve essere accordata alle stesse condizioni rinvenibili sul mercato per operazioni sostanzialmente assimilabili, con riferimento al tasso di interesse e alle garanzie prestate, concluse con soggetti diversi dagli *insiders* o dipendenti.

²¹ Più in dettaglio, l'esposizione può superare il minore tra 500,000 \$ e il 5% del capitale della banca solo con il voto favorevole della maggioranza del consiglio di amministrazione presente nella sua interezza (con esclusione come è ovvio del consigliere che beneficia del finanziamento)

²² In **nessun caso** un *insider lending* può eccedere il limite stabilito per un cliente ordinario della banca: il 15 % del patrimonio di vigilanza cui si aggiunge un ulteriore 10 % se assistito da garanzie con elevata liquidabilità.

²³ L'esposizione globale verso *insiders* non può mai superare il patrimonio di vigilanza della banca.

rispettate le cautele poste sugli scoperti di conto corrente di dirigenti e amministratori ²⁴. Queste brevi informazioni dovrebbero essere coordinate e integrate con le disposizioni contenute nelle §§ 23A e 23B del *Bank Holding Company Act* che disciplinano le relazioni d'affari tra un azionista della *holding* di controllo e la banca e le altre società del gruppo, ma dalle quali si prescinde in quanto esulano dal tema approfondito in questo documento.

²⁴ La banca non può pagare uno scoperto di conto corrente di un dirigente o di un amministratore, ad eccezione che ciò avvenga a seguito di uno scoperto su una linea di credito già autorizzata per iscritto o per effetto del trasferimento da un altro conto.